

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3787

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI, SCIVOLETTO, CAPALDI,
VELTRI, CARCARINO, PIATTI e STANISCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1999

Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce a integrazione delle proposte in materia di disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, già oggetto del dibattito parlamentare.

Il fenomeno degli incendi boschivi, sempre più ricorrente in Italia, non appare significativamente dovuto - anche alla luce della comparazione con altri Paesi mediterranei - a condizioni naturali e climatiche, ma piuttosto ad azioni umane, dolose e colpose, motivate da interessi diversi, speculativi e d'altro genere che cercano la loro soddisfazione in forma illegale e criminosa, con grave danno ambientale per il patrimonio boschivo e per il Paese. Gli incendi boschivi in sostanza sono in Italia una forma di criminalità ambientale e di ecomafia, piuttosto e prima che questione di polizia forestale e di tecnica e strumentazione antincendio.

Con questo disegno di legge si punta a sottolineare la matrice criminosa del fenomeno degli incendi e a centrare maggiormente l'attenzione e l'azione della legge dello Stato sull'accelerazione e sull'approfondimento delle attività di indagine e repressione, contro le azioni, gli interessi e i soggetti che provocano gli incendi, prima ancora che sull'attività di spegnimento e riduzione del danno. Alcuni elementi in tal senso sono già presenti nella legislazione vigente (come il divieto di costruire per dieci anni nei territori oggetto di incendio).

Si ritiene tuttavia che essi non siano sufficienti, anche perché di difficile applicazio-

ne, e che sia necessario sviluppare normative che colpiscano il circuito degli interessi che stanno a monte e valle degli incendi dolosi. In ogni caso serve una forte, centralizzata e moderna azione di *intelligence* investigativa e di indagine al fine di scoprire e colpire gli incendiari. Si propone perciò di impegnare in tale direzione il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, rafforzandone opportunamente la disponibilità di mezzi e di uomini. Detto Nucleo operativo ecologico appare essere l'entità più idonea a svolgere in modo concentrato e mirato un'attività di indagine preventiva e successiva rispetto agli incendi, fermi restando i compiti ordinari della magistratura e delle procure rispetto ai territori di competenza. Le caratteristiche con cui si presenta la criminalità in materia di incendi suggeriscono che accanto alla necessaria e ordinaria attività di controllo territoriale si accompagni, in un centro di responsabilità a ciò specificamente dedicato, un'azione conoscitiva e di indagine non solo sui singoli episodi ma anche sull'insieme del fenomeno, sul suo svilupparsi e ripetersi nel tempo e sul suo articolarsi in determinate parti del territorio nazionale in relazione a precisi e identificabili interessi. Data la natura del bene protetto che sono i boschi e le foreste e le caratteristiche e le attitudini proprie dell'Arma dei carabinieri, si ritiene che il Nucleo operativo ecologico sia la sede più idonea e specificamente motivata per sconfiggere stabilmente la piaga tutta italiana degli incendi boschivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Direzione investigativa antincendi presso il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri)

1. È istituita, nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, una Direzione investigativa antincendi, con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti gli incendi boschivi, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di cui agli articoli 423, 424 e 425 del Codice penale.

Art. 2.

(Funzionamento della Direzione investigativa antincendi)

1. La Direzione investigativa antincendi, nell'assolvimento dei suoi compiti, opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle Forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico. Tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria forniscono ogni possibile cooperazione al personale investigativo della predetta Direzione; tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria siano venuti comunque in possesso sono oggetto di costante informativa al personale investigativo della predetta Direzione, con il quale essi sono tenuti a svolgere congiuntamente gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richieste.

2. Il personale dei servizi centrali ed interprovinciali dell'Arma dei carabinieri è assegnato, a decorrere dal 1° gennaio 2000,

alla Direzione investigativa antincendi, nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'ambiente. Al funzionamento della predetta Direzione, nonché ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede l'Arma dei carabinieri.

3. La Direzione investigativa di cui all'articolo 1 è autorizzata ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a sua disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, per operazioni di sicurezza e controllo delle aree boschive e prevenzione dei delitti di cui all'articolo 1 della presente legge. Nel corso di tali operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui al primo periodo del presente comma accompagna le persone indicate nel terzo periodo del presente comma presso i più vicini uffici o comandi della polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti; nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al presente arti-

colo, è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della difesa.

Art. 3.

(Istituzione di una rete di monitoraggio satellitare)

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia spaziale italiana (ASI) al fine di istituire una rete di monitoraggio satellitare del territorio nazionale, in collegamento con la Direzione investigativa antincendi di cui all'articolo 1 e con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzan-

do l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

